



11831/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Presidente -

Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Rel. Consigliere

Oggetto

PATROCINIO SPESE  
STATO

Ud. 11/11/2020 - CC

R.G.N. 17007/2019

Rep. C.I.

Cass. 11831

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 17007-2019 proposto da:

GABRIELE, elettivamente domiciliato in I

I,

rappresentato e difeso da se stesso;

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

**- resistente -**

avverso l'ordinanza n. R.G. 484/2018 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

**Rilevato che:**

- il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 25.3.2010, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. [redacted] Gabriele avverso l'ordinanza di rigetto dei compensi professionali, quale difensore d'ufficio di [redacted] liquidò i compensi relativi all'attività svolta nella fase delle indagini preliminari ed innanzi al Tribunale e rigettò il compenso per l'assistenza innanzi alla Corte di cassazione;
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avv. Gabriele [redacted] sulla base di un unico motivo;
- il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;
- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
- in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative;

**Ritenuto che:**

- con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 24 Cost, 97 c.p.c. e 29 disp. Att. cpc per non avere il giudice di merito liquidato i compensi professionali per la difesa d'ufficio svolta nel giudizio di cassazione, pur essendo la difesa d'ufficio equiparabile a quella di fiducia;
- il motivo è fondato;
- appartiene al costante insegnamento di questa Corte, formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 22 dell'11/11/94, Nicoletti, Rv. 199398, l'affermazione secondo la quale nell'ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal Pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa, a norma dell'art. 97 cod. proc. pen., comma 5; conseguentemente sul permanere di tale rapporto difensivo non incide la nomina di un difensore d'ufficio quale sostituto di quello di fiducia o

- d'ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti (Cassazione penale sez. VI, 25/01/2018, n.18060);
- il principio dell'immutabilità della difesa ha riverberi sulla spettanza dei compensi professionali in favore del difensore che, nel garantire il diritto di difesa dell'imputato, abbia impugnato, anche in sede di legittimità, decisioni a sé sfavorevoli;
  - il Tribunale non si è conformato ai principi di diritto affermati da questa Corte negando immotivatamente i compensi professionali per la difesa dell'imputato in sede di legittimità;
  - il ricorso va, pertanto, accolto; l'ordinanza impugnata è cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Arezzo in diversa composizione;


**P. Q. M.**

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Arezzo in diversa composizione;


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 novembre 2020.

Il Presidente

Antonello Cosentino



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... 6 MAG 2021 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

